



NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEL TRIENNIO E BIENNIO

Delibera del Consiglio Accademico in data 16/04/2013

Art. 1. Adempimenti

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. Gli esami hanno luogo di norma nei periodi appositamente previsti dal calendario accademico per lo svolgimento dei relativi appelli.
3. Lo svolgimento dell'esame è attestato dal relativo verbale. Non saranno considerati validi i voti riportati sul libretto dello studente che non risultino verbalizzati nelle date stabilite per gli appelli d'esame e secondo le modalità previste.
4. L'esame può essere sostenuto solo dopo che siano state esaurite completamente le relative attività didattiche pena la nullità dello stesso.
5. Per gli insegnamenti svolti in moduli o tenuti in pluridocenza le prove d'esame vengono verbalizzate in un unico foglio che raccoglierà man mano la descrizione delle singole prove con relativa votazione.
Il voto finale risultante sarà dato dalla media di tutte le prove sostenute.
La commissione dovrà essere la stessa per tutti gli appelli, salvo comprovato impedimento.
6. Gli studenti che intendono sostenere l'esame possono iscriversi all'appello tramite l'apposito modulo da ritirare presso la segreteria didattica
7. Il docente deve consegnare 30 giorni prima dell'esame il foglio presenze degli studenti per il controllo da parte della segreteria.
8. L'affissione del calendario deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami.
9. Fino a quando non sarà attivata l'iscrizione on-line, l'iscrizione agli appelli d'esame potrà essere fatta esclusivamente tramite l'apposito modulo disponibile presso la segreteria didattica. La segreteria è autorizzata a effettuare iscrizioni a seguito di richieste fatte via fax, per raccomandata o per posta elettronica certificata.

Art. 2. Sessioni d'esame, appelli, pre-appelli, appelli straordinari

1. Gli esami hanno luogo di norma nei periodi appositamente previsti dal calendario accademico per lo svolgimento dei relativi appelli.

2. 1a sessione estiva: periodo giugno- luglio

- 2a sessione autunnale: periodo settembre - ottobre

- 3a sessione invernale: periodo febbraio - marzo

3. È facoltà del docente chiedere alla Direzione l'autorizzazione a svolgere pre-appelli d'esame, compatibilmente con le esigenze didattiche complessive. Tali pre-appelli d'esame dovranno essere relativi ad attività didattiche concluse, pena nullità dell'esame stesso.

4. Ulteriori sessioni straordinarie d'esame riservate ai diplomandi possono essere autorizzate dalla Direzione per particolari esigenze.

5. È fatto divieto di sostenere due annualità del medesimo insegnamento nella stessa sessione d'esame.

Art. 3. Modalità di svolgimento degli esami

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità ed i programmi preventivamente indicate dal docente titolare che l'esame si è svolto regolarmente.

2. Al termine dell'esame la commissione assegna un voto in trentesimi e lo comunica allo studente che ha facoltà di accettarlo o rifiutarlo.

3. L'esame può concludersi in uno dei seguenti modi:

- a) lo studente supera l'esame e il voto conseguito viene verbalizzato e trascritto sul libretto.
- b) lo studente rifiuta il voto (non viene compilato il verbale).
- c) lo studente si ritira dall'esame (non viene compilato il verbale).
- d) lo studente non supera l'esame (non viene compilato il verbale).

4. L'esame si intende superato se il voto assegnato è pari almeno a 18/30 e viene accettato dallo studente.

5. Lo svolgimento dell'esame viene verbalizzato compilando l'apposito "verbale della commissione" sul quale vengono elencati tutti i nominativi degli studenti iscritti all'appello, inclusi gli assenti. Solo in caso di superamento della prova viene compilato il "verbale d'esame" che viene sottoscritto dai membri della commissione. La firma dello studente implica l'accettazione del voto.

6. Lo studente che per qualsiasi motivo non superi l'esame potrà ritentare la prova nella successiva sessione.

Art. 4. Voto d'esame

1. Al termine dell'esame la commissione assegna il voto nel seguente modo:

1) il presidente della commissione propone il voto in trentesimi.

2) qualora non ci sia accordo sul voto proposto dal presidente, gli altri componenti la commissione propongono a loro volta il loro voto in trentesimi.

3) se la commissione è formata da tre o più docenti, si sommano i voti e la media ottenuta viene arrotondata aritmeticamente per eccesso o per difetto (per es. $28+27+27 = 82 : 3 = 27,33 = 27$)³.

4) se la commissione è formata da due soli docenti, qualora la somma dei voti sia dispari (per es. $28 + 25 = 53 : 2 = 26,5$), il presidente della commissione decide se arrotondare per eccesso (27) o per difetto (26).

2. Nel caso di insegnamenti il cui esame richieda l'utilizzo di strumenti o apparecchiature particolari, ovvero implichi il coinvolgimento di più persone (ad es. musica elettronica, musica da camera, direzione d'orchestra, ecc.), qualora la ripetizione della prova in altra sessione risultasse impossibile o fortemente problematica, il docente potrà modificare le modalità di svolgimento dell'esame, a condizione che ciò non penalizzi lo studente dal punto di vista della difficoltà della prova.